

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1221)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1970 (V. Stampato n. 560)*

**d'iniziativa dei deputati MITTERDORFER, RIZ e DIETL**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 maggio 1970*

Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico  
commerciale con insegnamento paritetico (italiano-tedesco)  
di Ortisei (Bolzano)

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1° ottobre 1962, in Istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verranno stabiliti, tenendo presente l'attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

## Art. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-1970 presso l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

## Art. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

## Art. 4.

Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'Istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la carriera, agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1966.

## Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in

lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

Art. 6.

La presidenza dell'Istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno cinque anni di servizio, purchè forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità e le materie d'esame del concorso.

Art. 7.

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500.000 annue, il Ministero della pubblica istruzione provvederà con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.